

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 VENTITREESIMA RIUNIONE – 17 GIUGNO 1998 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (B. Carige) Un'impresa, avente classificazione ISTAT 29.24.3 con iscrizione INPS INDUSTRIA (fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.) dichiara di svolgere, quale attività preponderante, l'installazione di impianti pneumatici ed il montaggio di tubazioni a bordo di natanti nonché lavorazioni di "flussaggio" che consistono nel collaudo dei tubi una volta che l'installazione dell'impianto è stata ultimata. Sulla scorta degli accertamenti preliminari effettuati si è potuto constatare che il "processo produttivo" realizzato nell'unità produttiva consiste in lavori di piegatura e taglio dei tubi a seconda delle esigenze del committente che peraltro provvede – direttamente o a mezzo di terzi – all'approvvigionamento dell'impianto oleodinamico che poi verrà installato dall'impresa sul natante. Il ciclo produttivo, come sintetizzato dalla ditta, consiste: 1) nel disegno degli schemi relativi all'installazione degli impianti forniti dal committente (definizione percorsi dei tubi, collegamenti degli stessi e di eventuali cavi elettrici, ecc.) 2) nelle successive lavorazioni del tubo (taglio e piegatura) prevalentemente effettuate al di fuori dell'unità produttiva ed infine nell'installazione e collaudo dell'impianto a bordo del natante oltre eventuali lavori di carpenteria. Ciò precisato si fa notare che l'investimento per il quale viene richiesto l'intervento agevolativo afferisce la realizzazione di un soppalco al di sopra del magazzino ove vengono ricoverati i materiali e svolte le operazioni sopra citate (piegatura e taglio). In tale soppalco l'impresa intende ricavare locali ove curare l'attività amministrativa e di disegno degli schemi di cui al precedente punto 1) che oggi viene svolta in locali attigui di altra società.

Per quanto sopra esposto la scrivente concessionaria, considerata la modestissima lavorazione svolta nella sede aziendale, ritiene che l'attività svolta dall'impresa non rientri fra quelle manifatturiere ammesse alle agevolazioni di legge bensì tra quelle di montaggio. Circa l'ammissibilità delle opere murarie sopracitate, anche per queste si nutre qualche perplessità in quanto non riguarderebbero locali "produttivi" e tantomeno sono finalizzate a ricavare maggiori spazi per lo svolgimento dell'attività "manifatturiera".

D. (B. Carige) Un'impresa, avente classificazione ISTAT 28.52 (lavori di meccanica generale per conto terzi) è attiva prevalentemente nel campo cantieristico occupandosi di lavori di carpenteria, tubolatura e riparazioni a bordo delle navi. Il ciclo produttivo conseguente l'investimento va dall'esecuzione dei piani coordinati relativi agli impianti da realizzare, alla prefabbricazione e montaggio delle tubazioni, per finire con i collaudi finali (montaggio e collaudo vengono effettuati al di fuori dell'unità produttiva). L'investimento proposto per le agevolazioni attiene, fra l'altro, l'acquisizione di attrezzature fra le quali diverse saldatrici, cannelli, smerigli, ecc. che in prevalenza sono utilizzate nei vari cantieri individuati di volta in volta in funzione delle commesse acquisite. Sulla scorta di quanto sopra esposto si richiede se le attrezzature summenzionate possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni ancorché utilizzate al di fuori dell'unità produttiva.

R. Dagli elementi ricavabili dai quesiti, le attività prospettate potrebbero genericamente rientrare entrambe nella classe 28.52. In tale ipotesi anche le spese relative alle attività di progettazione e amministrativa possono rientrare tra quelle ammissibili. Nel caso specifico del primo quesito, dal momento che tali spese costituiscono l'intero programma, occorre che sussistano le condizioni specificate al 9° alinea dell'allegato n. 8 alla Circolare n. 234363/97. Per quanto concerne infine le attrezzature utilizzate al di fuori dell'unità produttiva, in considerazione della particolarissima attività che può essere svolta anche presso terzi e in via del tutto eccezionale, si ritiene che le stesse possano essere agevolate, purché in quantità e

tipologia pertinente all'attività da svolgere e purché la relativa spesa non rappresenti la parte rilevante dell'intero programma.

D. (M. Centroitalia) Trattasi di pratica istruita da questo Istituto nella prima tornata 488/92 per un importo complessivo di 1.141mln, ancora non erogata. Rileggendo la normativa in parola ci sono sorti dei dubbi circa l'ammissibilità ai benefici della 488 di una parte del programma di investimenti, quello relativo cioè all'acquisto di un immobile industriale costruito. La situazione è la seguente:

La ditta richiedente ed acquirente risulta partecipata per circa l'83% da due soggetti, che posseggono anche la totalità delle quote dell'impresa venditrice. Tra le due società non esistono partecipazioni incrociate. La normativa in parola vieta l'acquisto dell'immobile di proprietà dei soci: nel ns. caso l'immobile è di un soggetto giuridico distinto dai soci. Tuttavia il controllo di ambedue le ditte è di fatto sotto il medesimo soggetto economico. Leggendo il quesito n. 10.63, viene proposta una situazione simile a quella da noi descritta. L'unica differenza è che il soggetto economico che controlla ambedue le ditte non è una persona fisica ma un'altra società. Inizialmente, la risposta del Comitato è stata negativa. Successivamente però nel Verbale n. 20 del medesimo Comitato, al secondo punto dell'O.D.G. è stata apportata una sostanziale modifica alla precedente risposta fornita con il verbale n. 19, affermando che l'acquisto è ammissibile. Chiediamo cortesemente se l'operazione in oggetto è ammissibile, visto che ancora ad oggi non risultano chiarite in maniera esplicita le limitazioni del caso.

D. (B. Carige) Si presenta il caso di una società (una Srl) che acquista un immobile da un'altra società (una Sas); la società venditrice è detenuta al 50% da un soggetto (non amministratore) che partecipa al 40% – come amministratore – anche nella società acquirente. Secondo lo scrivente istituto l'investimento in questione dovrebbe essere ammesso per l'80% della spesa prevista (si escluderebbe il 50% del 40%).

R. *Con riferimento ai casi rappresentati e sulla base degli elementi forniti non si ravvisano motivi ostativi alla agevolabilità integrale del bene.*

D. (B. Napoli) Si segnala che dall'analisi delle domande pervenute, le ditte richiedenti, nel caso di sovrapposizione temporale dei programmi, hanno seguito due diversi orientamenti in merito all'indicazione dell'esercizio "precedente" di cui al punto B.7.2 della scheda tecnica:

a) è stato assunto quale "precedente" quello a regime previsto per il programma ancora in corso;

b) è stato assunto quale "precedente" quello relativo all'ultimo bilancio approvato ovvero quello relativo all'ultimo bilancio consuntivo, a seconda dei casi specificati nelle istruzioni alla compilazione della scheda tecnica (e nella circolare ministeriale)

Considerato che l'una o l'altra assunzione si riflette anche nella compilazione dei prospetti B8 e C.3.2 (nel caso a) ovviamente i dati "precedenti" sono stimati), si prega di confermare quale sia l'orientamento corretto anche ai fini di un omogeneo comportamento istruttorio delle Banche Concessionarie. A nostro parere le assunzioni di cui all'ipotesi a), peraltro coerenti con le modalità di compilazione del prospetto B.9, consentirebbero una più immediata lettura delle variazioni produttive ed ambientali strettamente riconducibili all'iniziativa ancorché sulla base di dati prospettici stimati. Mentre l'analisi e la valutazione dell'assetto produttivo ed ambientale dell'unità produttiva nell'ultimo esercizio (approvato o preconsuntivo) potrebbe essere illustrata nel corpo della relazione istruttorio.

D'altra parte l'ipotesi b) implica che l'analisi e la valutazione delle variazioni produttive ed ambientali strettamente riconducibili all'iniziativa debba essere riportata in relazione non essendoci appropriati prospetti da compilare. Va rilevato infine che nel caso di ampliamento che si sovrappone ad un precedente nuovo impianto, già realizzato ma non ancora in produzione nel '97, l'ipotesi b) implicherebbe l'annullamento di pressoché tutti gli indici

ambientali del blocco C.3.2 in quanto si confronterebbero valori precedenti nulli con valori sempre diversi da zero anche in prospettiva di un minor impatto ambientale.

R. Dal momento che dall'intera normativa traspare con chiarezza che la concessione delle agevolazioni passa attraverso la valutazione di un progetto di impresa, è con riferimento a quest'ultimo che vanno isolati ed esaminati, per quanto possibile, tutti gli aspetti tecnici, economici e finanziari e, ancor più, quelli relativi al calcolo degli indicatori. Nell'ipotesi di sovrapposizione tra programmi, quindi, quale dato "precedente" del secondo deve assumersi quello "a regime" del primo; la banca, tuttavia, trattandosi quasi sempre di dati previsionali, dovrà condurre la propria critica valutazione istruttoria anche sulla base della "certezza" degli ultimi dati consuntivi disponibili. Premesso quanto sopra, dal momento che la normativa disciplina esplicitamente tali casi solo ai fini del rilevamento del dato occupazionale, la banca concessionaria potrà richiedere alle imprese, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento, la serie di dati mancanti.

D. (B. Napoli) Nel caso in cui un'azienda, pur producendo rifiuti pericolosi e/o speciali non provveda alla compilazione del MUD ed alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai fini degli indicatori quale valore attribuire ai dati "precedenti"?

R. Qualora l'impresa non indichi produzione di rifiuti pericolosi e/o speciali e dall'esame istruttorio emergano elementi che contraddicano tale indicazione, pur senza condurre a valori certi, il caso va trattato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, come se i valori siano stati omessi.

D. (B. Napoli) Una s.r.l. ha presentato un programma di investimenti inclusivo dell'acquisto di un brevetto di proprietà di un socio. L'art.4, comma 1, lettera g) del regolamento disciplina la compravendita in argomento solo con riferimento a società (art. 2359 C.C.), tuttavia il caso è del tutto analogo alla compravendita di immobili, tra ditta richiedente ed uno dei soci, regolata dallo stesso articolo al comma 3. Si chiede se la spesa sia interamente agevolabile o sia agevolabile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.

R. La ratio contenuta nella richiamata norma relativa alla compravendita di brevetti tra società appare del tutto trasferibile anche ai casi come quello in questione, qualora le partecipazioni nella società acquirente da parte dei soci venditori siano nella misura indicata nell'art. 2359 c.c..

D. (B. Napoli) Si segnala che ai fini della valutazione degli indicatori ambientali, ed in particolare per i punti C.3.2.3. e C.3.2.4., alcune ditte richiedenti hanno interpretato il dato richiesto quale acqua ed energia consumata, mentre altre hanno interpretato tale dato come acqua ed energia più propriamente di processo. Si chiede di chiarire quale sia l'esatta interpretazione al fine di un omogeneo orientamento delle banche. Si sottolinea inoltre che il problema si pone, in particolare, per alcune attività (esempio servizi) per le quali non esistono, in assoluto, presupposti tecnici per considerare sia l'acqua che l'energia consumata come assimilabile a quella di processo. Qualora l'esatta interpretazione distingua tra l'acqua ed energia consumata da quelle più propriamente di processo si chiede se sia possibile assimilare a quest'ultima l'energia elettrica utilizzata quale forza motrice delle macchine utensili ed affini. E' nostra opinione inoltre che l'acqua e l'energia consumata possano essere assunte quale base di calcolo degli indicatori solo ove non fosse possibile una misurazione separata delle due tipologie.

R. L'acqua e l'energia cui fa riferimento l'indicatore ambientale sono quelli di processo. Si ritiene che la rilevazione dei relativi consumi possa essere effettuata anche nel caso di un unico misuratore, posto che, per le imprese estrattive/manifatturiere, la quota di processo è,

di norma, del tutto prevalente, mentre, per le imprese di servizi, non ha senso operare alcuna distinzione.

D. (B. Napoli) Una Società cooperativa a responsabilità limitata di oltre 1.000 produttori agricoli svolge esclusivamente attività di vinificazione delle uve conferite dai soci. La società è iscritta al settore INPS Agricoltura, inoltre tale inquadramento è confermato dai riscontri della dichiarazione IVA e dei redditi. La società ha presentato un'iniziativa nell'ambito della propria unità che, da una prima analisi, sembra compatibile con i vincoli e i divieti CEE. In via pregiudiziale, alla puntuale analisi dell'investimento, tuttavia, si pone il problema se il soggetto proponente sia agevolabile per i seguenti motivi: - Per la vinificazione la classificazione ISTAT '91 riporta testualmente:

01.13.1 – COLTURE VITICOLE E AZIENDE VITIVINICOLE

produzione di vino da uva propria

15.93 - FABBRICAZIONE DI VINO DI UVE (NON DI PRODUZIONE PROPRIA)

e l'attività della cooperativa è inequivocabile associata alla viticoltura ancorché l'uva lavorata sia conferita dai soci. Va segnalato, tuttavia, che l'ISTAT '81 classificava l'attività di vinificazione svolta in forma associata nel settore agricoltura:

0.42.7 – PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI VINI

0.42.8 – PRODUZIONE DI SPUMANTI E DI ALTRI VINI SPECIALI

e che riscontrando la tavola di raccordo tra l'ISTAT '91 e ISTAT '81 si rileva che dette due classi sono state associate ora al settore manifatturiero:

ISTAT '91	ISTAT '81
15.93.1	425.1 e 042.7
15.93.2	425.2 e 042.8

A nostro parere, fermo restando che l'istruttoria dovrà confermare l'agevolabilità intrinseca dell'investimento, l'attività di vinificazione svolta in forma associata, ancorché a partire da uva esclusivamente conferita dai soci, rientra nel settore manifatturiero.

R. Alla luce delle considerazioni esposte, si concorda con la banca concessionaria.

D. (B. Napoli) Una S.n.c., costituita nel maggio 1997 ha avanzato richiesta di agevolazioni per la realizzazione di un nuovo caseificio (derivati di latte vaccino) ed ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'allegato 6. I promotori hanno dettagliatamente motivato il rispetto dei limiti e divieti CEE (punto 2.3 ultimo comma decisione 94/473/CE di cui all'allegato 4 della circolare 234363/97) come segue:

- il nuovo impianto sostituisce la capacità produttiva (puntualmente definita) di due caseifici preesistenti, facenti capo ai genitori degli stessi promotori (di cui uno già condotto dalla richiedente in fitto di ramo d'azienda) e ubicati nello stesso comune, che cesseranno l'attività entro il 30/06/98 o al massimo entro il 31/12/98 contemporaneamente all'entrata in funzione di detto nuovo impianto;

- i caseifici preesistenti saranno disattivati in quanto gli attuali siti non consentono l'adeguamento alle norme sanitarie comunitarie e la riduzione dell'impatto ambientale, ancorché tale delocalizzazione non sia stata ancora imposta dalle Autorità competenti;

- la normativa sanitaria di riferimento è costituita dalle decisioni 92/46/CE e 92/47/CE recepite in DPR n. 54/97 (latte e derivati) e decisione 93/43/CE recepita in D.L. n. 155/97 (agroalimentare) rispettivamente con termini per gli adeguamenti il 30/06/97 (con deroga per le piccole imprese) e 30/06/98.

Pertanto la richiedente, nel realizzare l'adeguamento funzionale, interpreta i limiti ed i divieti di cui al punto 2.3 ultimo comma della decisione 94/473/CE in maniera estensiva, nel senso che l'iniziativa proposta comunque non incrementerebbe la capacità produttiva del comparto

nella zona ed in particolare in un ambito imprenditoriale ben circoscritto e puntualmente identificabile. Il caso prospettato, ancorché presenti aspetti peculiari, assume una valenza di carattere generale in considerazione delle sempre più stringenti normative in materia sanitaria ed ambientale che stanno inducendo le imprese del settore a delocalizzarsi, con frequenza crescente di richieste di agevolazioni.

R. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati, i divieti nei confronti dell'ammissibilità degli investimenti non si applicano a quelli intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie ed a quelli miranti alla tutela dell'ambiente, purchè gli stessi non comportino un aumento della capacità produttiva (cfr. punto 2.3 della decisione 94/173/CE del 22/03/94, riportata nell'allegato n. 4 della circolare n. 234363/97). Nel caso in questione, che sembrerebbe rientrare nelle ipotesi suddette, occorre che l'impresa comprovi l'effettiva necessità di un adeguamento degli impianti alle norme sanitarie comunitarie, che tale adeguamento non possa essere realizzato nelle attuali localizzazioni e che, di conseguenza, sia giustificabile un trasferimento degli impianti stessi con tale motivazione.

Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito positivo, occorrerà accertare che la capacità produttiva del nuovo impianto non sia superiore alla somma di quelle dei due impianti da abbandonare (in relazione a questi ultimi due è opportuno acquisire uno specifico atto d'obbligo sulla cessazione dell'attività delle due unità produttive interessate e sulla loro capacità produttiva). L'iniziativa da agevolare sarà da classificare "ammodernamento" con "trasferimento", con variazione occupazionale, ai fini del relativo indicatore, pari a zero. L'indicatore ambientale assumerà come dato "precedente" la somma dei valori relativi al periodo di riferimento dei due impianti abbandonati. L'indicatore regionale assumerà il valore previsto per gli "ammodernamenti". Il costo del progetto dovrà essere diminuito come specificato dall'art. 3, comma 2 del regolamento.

D. (Irfis) Si rappresenta la fattispecie relativa ad una società per azioni ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 L.F. comma 2 con decreto del Tribunale del 17/11/1995, omologata con sentenza dello stesso Tribunale del 26/09 – 28/10/1996 e già passata in giudicato per mancata impugnazione. La suddetta impresa alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni (10/3/1998), risultava avere eseguito solo parzialmente i pagamenti previsti nella sentenza di omologazione, essendo l'ultimo di questi previsto entro due anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza omologativa. Considerati che tra i requisiti di ammissibilità del richiedente è tra l'altro previsto il pieno e libero esercizio dei propri diritti e l'assenza di stato anche di concordato preventivo, dichiarazione questa resa dall'imprenditore nell'apposito modulo di richiesta, si chiede di conoscere se in presenza della esposta fattispecie la richiesta dell'agevolazione può ritenersi legittimamente proposta ricorrendone i presupposti.

R. Nel caso prospettato, l'impresa non è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e pertanto potrà essere ammessa alle agevolazioni solamente dopo che sia stato acquisito il certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA.

D. (Irfis) Un progetto di "ampliamento" presentato da un'impresa di servizi si sovrappone temporalmente con una precedente iniziativa "di ristrutturazione" già approvata sul precedente bando. Quale occupazione "precedente" la Società ha esposto i dati relativi alla media dei 12 mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (33,2 unità) e non quelli che erano stati previsti "a regime" per il precedente programma (49 unità). Ciò in quanto l'impresa non ha di fatto raggiunto i livelli occupazionali previsti nella precedente pratica di "ristrutturazione". Tenuto conto tuttavia che in relazione a quest'ultima classificazione l'indicatore legato all'incremento occupazionale non ha esercitato alcun peso ai fini della graduatoria, si chiede se è corretto mantenere l'impostazione formale della Ditta (n. occupati precedenti = media

mensile dei 12 mesi che precedono) o se l'indicazione deve essere corretta riportando il n. di occupati "precedenti" pari a quelli che erano stati previsti "a regime" dal precedente programma. Si fa rilevare che, avendo la Società previsto per il nuovo regime (anno 2000) una occupazione di 36 unità, in un caso si avrebbe una variazione positiva (+ 2,8 unità) e nell'altro una variazione negativa (- 13 unità).

R. Il punto 6.3, 2° periodo, 3° alinea della circolare 234363/97 disciplina, convenzionalmente, la determinazione dell'occupazione "precedente" di un programma che si sovrappone ad altro avviato prima. La ratio di tale norma è di evitare che un medesimo incremento occupazionale possa essere "utilizzato" per due programmi differenti e che venga valutata la variazione occupazionale indotta da ciascuna iniziativa, facendo salvo, naturalmente, il caso in cui le previsioni del programma precedente non vengano rispettate; in tale ultimo caso, infatti, è possibile assumere il nuovo dato "a regime" del programma precedente purché l'impresa ne abbia fatto esplicita comunicazione alla banca concessionaria prima della presentazione della domanda relativa al secondo programma (tale comunicazione in corso di istruttoria, a meno che non mantenga inalterato l'incremento occupazionale del secondo programma, contravverrebbe il divieto di modificare i dati degli indicatori e determinerebbe la nullità della domanda) e previo accertamento che il conseguente scostamento dell'indicatore occupazionale del primo programma rientri nei limiti consentiti. Qualora per il primo programma sia stato assunto convenzionalmente un incremento occupazionale pari a zero (ammodernamenti, ristrutturazioni, trasferimenti puri e decrementi occupazionali), il relativo dato "a regime", che sia inferiore, uguale o superiore a quello "precedente", risulta ininfluenza ai fini di cui si tratta e, inoltre, si potrebbe prestare a facili speculazioni proprio in contrasto con la richiamata ratio normativa. Ne deriva pertanto che, ai fini del calcolo dell'indicatore, per il secondo programma, in questi casi, il dato "precedente" non può che essere quello medio dei dodici mesi precedenti l'avvio o, a seconda dei casi, la data della domanda, come correttamente ha fatto l'impresa.

D. (Irfis) Una società di servizi, non ancora iscritta al Settore Industria dell'INPS, ha richiesto le agevolazioni anche per investimenti su immobili, nell'intento di procedere in prosieguo all'iscrizione al "settore industria". Ai fini dell'ammissibilità delle spese per immobili ed opere murarie, si chiede di conoscere se tale iscrizione può intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda.

R. Si veda quanto chiarito al punto 1 della circolare n. 1065731 del 13/05/98 (G.U. n. 122 del 28/05/98).

D. (Carisbo) In merito alla dimensione dichiarata dall'azienda richiedente l'agevolazione, pare opportuno chiarire se, in caso di società partecipata per più del 25% da una o più società, la Banca concessionaria debba comunque accettare quanto dichiarato in sede di domanda o debba effettuare invece una valutazione "critica" (chiedendo cioè bilancio delle controllanti e dichiarazione circa i dipendenti occupati).

R. Tutto ciò che viene dichiarato dall'impresa nella domanda può essere fatto oggetto di verifica documentale da parte della banca concessionaria, soprattutto allorché i dati e/o le informazioni esposti non appaiono congruenti. L'impresa è tenuta, in questi casi, a corrispondere puntualmente alle richieste della banca con le modalità e nei tempi fissati dalla normativa (art. 5, comma 4 del regolamento).

8.90 - D. (BNL) Una impresa, che opera nel settore dei lavaggi e bonifiche industriali, offrendo una lavorazione completa che comprende l'estrazione dei rifiuti di produzione da vasche e serbatoi, il trattamento degli stessi e la pulizia idrodinamica delle vasche o serbatoi, nonché la produzione su misura di pezzi e parti di ricambio degli impianti, richiede le agevolazioni per un programma di ampliamento della struttura produttiva. Indica la categoria ISTAT 29.56.1,

sostenendo che l'attività di manutenzione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere può essere svolta da soggetti diversi dal fabbricante dei suddetti macchinari. La produzione indicata al punto "B8" della domanda è indicata in "lavaggi e bonifiche industriali". Si precisa che l'attività di lavaggi e bonifiche industriali viene svolta presso i clienti mentre quella di preparazione degli attrezzi utilizzati, di produzione su misura dei pezzi e parti di ricambio degli impianti viene svolta presso l'unità produttiva di proprietà ubicata nel comune di Brindisi, all'interno dell'area industriale, oggetto dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione.

R. L'iniziativa prospettata sembra riguardare un'attività di riparazione e manutenzione di impianti industriali che, secondo quanto precisato nelle premesse della Classificazione ISTAT '91, al capitolo "Riparazione e Manutenzione", deve essere inquadrata nella stessa categoria delle unità che producono i beni. Tale attività è pertanto da inquadrare con il codice ISTAT evidenziato ed è ammissibile alle agevolazioni.

D. (Europrogetti & Finanza) Una società di servizi ha presentato richiesta di agevolazioni per la realizzazione di un centro elaborazione dati indirizzato allo svolgimento di una molteplicità di servizi:

1. gestione di un sistema informativo territoriale:

l'attività consiste nella gestione di una banca dati territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla elaborazione di dati relativi a piani regolatori, reti idriche, fognarie, elettriche, dei rifiuti solidi urbani ecc. Il servizio si concretizza in interrogazioni telefoniche a carico degli utenti abbonati al servizio 166 della Telecom.

2. Gestione di una banca dati immobiliare:

il servizio si basa sulla messa a punto di una pagina Internet, con facilità di accesso ai motori di ricerca italiani e stranieri, contenente una serie di informazioni sul mercato immobiliare, il relativo mercato finanziario, nonché le problematiche connesse alla gestione dell'immobile (ristrutturazioni manutenzioni e riparazioni etc.)

3. Gestione di un servizio di telecardiologia:

tale servizio si realizza mediante la consegna all'utente di un apparecchio in grado di registrare e trasmettere la frequenza del battito cardiaco attraverso un telefono, anche cellulare, al centro di ascolto. Il centro, attivo 24 ore su 24, riceverà il segnale ed i medici cardiologi provvederanno ad interpretarlo e refertarlo in tempo reale, attivandosi nei confronti del cliente o del suo medico di fiducia.

Si chiede se l'iniziativa alle attività sopra descritte sia ricompresa tra i servizi di cui all'allegato n. 2 alla Circolare n. 234363 del 20/11/97. In caso affermativo, con riferimento all'attività di cui al punto 3, si chiede se le spese relative all'acquisto degli apparecchi mobili ricetrasmittenti, da consegnare agli utenti del servizio, siano o meno ammissibili al finanziamento. Si precisa, a maggior chiarimento, che l'importo complessivo relativo ai citati apparecchi appare rilevante e particolarmente significativo in rapporto all'investimento totale riferibile all'iniziativa, rappresentando circa il 47%.

R. Si ritiene che le attività descritte dalla società richiedente possano essere ricomprese nei servizi di cui ai punti 1a) 1e) o 3d) dell'allegato n. 2 alla Circolare n. 234363 del 20/11/97. Con riferimento all'attività di cui al punto 3, si ritiene che le spese relative all'acquisto degli apparecchi mobili ricetrasmittenti, come più volte chiarito in altri analoghi casi, non siano ammissibili al finanziamento in quanto detenuti dagli utenti, al di fuori dell'unità produttiva.

8.92 - D. (Europrogetti & Finanza) Una società di servizi, iscritta al settore industria dell'INPS, svolge attività di organizzazione, gestione e conservazione di archivi per conto terzi fornendo o il solo servizio di archiviazione statica dei documenti oppure, in base alla richiesta del cliente, occupandosi anche del "trattamento" dei dati (data entry, catalogazione, trasmissione telematica dei documenti, mantenimento delle banche dati). L'investimento previsto consiste

nell'acquisizione di spazi per lo svolgimento dell'attività e comprende l'ampliamento dell'opificio industriale, con l'acquisto di un nuovo fabbricato di 3.500 mq del costo di £ 4.812/mln, della relativa dotazione impiantistica, delle scaffalature necessarie per l'archiviazione (£ 1.414/mln) e di altre attrezzature varie (£. 91/mln). A regime i ricavi dell'iniziativa in questione sarebbero rappresentati in misura preponderante (72%) dal servizio di archiviazione statica. Si chiede se tale programma sia ammissibile alle agevolazioni e, in caso di risposta affermativa, in quale categoria di servizi, di cui all'allegato n. 2 alla circolare n. 234363 del 20/11/97, sia classificabile l'attività dell'azienda.

D. (M. Toscana) Società di servizi, iscritta all'INPS industria, svolge attività di tenuta archivi dati per conto terzi (industrie, enti pubblici, società assicuratrici e bancarie, ecc). Tale attività comprende, secondo il servizio richiesto dal cliente, sia l'archiviazione statica (il cliente si limita a trasferire i propri archivi cartacei presso l'immobile della società in questione), sia l'archiviazione informatizzata (i suddetti archivi cartacei vengono trasferiti alla società richiedente che provvede inoltre alla registrazione degli stessi supporti informatici che ne consentono poi una successiva consultazione, catalogazione, rielaborazione e trasmissione telematica). Tale attività, che evidenzia fra l'altro un mercato in forte espansione, determina la necessità di disporre di spazi molto ampi per l'archiviazione fisica dei documenti: la parte preponderante dei progetti è pertanto incentrata sull'acquisto o la realizzazione di vasti immobili. L'attività in questione è stata classificata da due diverse imprese, in due progetti presentati a valere sul terzo bando, nel punto 1) lettera a) per quanto riguarda la prima e nel punto 3) lettera d) e c) per quanto riguarda la seconda. Si richiede conferma in tal senso in quanto l'attività in parola non sembrerebbe puntualmente ascrivibile ai punti sopra richiamati o ad altri dell'allegato 2 alla C.M. 20/11/97 n. 234363.

R. L'allegato n. 2 alla circolare n. 234363 del 20/11/97 non prevede tra le varie articolazioni delle attività di servizi quello di archiviazione statica, mentre l'archiviazione ed il trattamento informatico dei dati potrebbe essere inquadrata nel punto 3, lettera d). Si ritiene pertanto che, per la fattispecie di cui sopra, si debba fare riferimento a quanto indicato al punto 2.5 della circolare n. 234363/97.

D. (M. Centroitalia) Nel caso in cui le aziende per investimenti superiori a 3 miliardi ci hanno inviato il solo business plan "cartaceo", tra l'altro non conforme con quello indicato dal MICA, riteniamo più che sufficiente limitarci a commentare le risultanze di tale business plan. Il caricamento su supporto magnetico delle ipotesi di base e il successivo sviluppo infatti richiederebbero un'enorme mole di lavoro dato il numero elevato di aziende che non hanno utilizzato il software fornito dal Ministero, con allungamento dei tempi necessari per effettuare l'istruttoria tale da non poter rispettare il termine fissato per la trasmissione del relativo elaborato. Si chiede pertanto un parere sulla correttezza del nostro comportamento.

R. Si rammenta che per i programmi al di sopra delle soglie fissate (uno o tre miliardi) vi è l'obbligo per l'impresa di redigere il business plan anche nella parte numerica. Quest'ultima, pur non dovendo necessariamente essere sviluppata attraverso il software ministeriale, deve essere obbligatoriamente rappresentata secondo i prospetti di cui all'allegato n. 7/c della circolare n. 234363/97. L'assenza di tali prospetti configura l'ipotesi di mancanza della parte numerica del business plan con le conseguenze previste della normativa. Qualora tali prospetti vi siano, rientra nella responsabilità della banca l'effettuazione di un'analisi critica del progetto secondo i canoni ministeriali, pur non utilizzando, qualora ritenuto possibile, il software all'uopo predisposto.

D. (M. Centroitalia) Una società di servizi opera nel settore della produzione di software e dell'assistenza al software. I dipendenti dell'azienda, con la realizzazione dell'investimento, aumenteranno da 20 a 33 unità. Dei 20 dipendenti attuali, 15 sono iscritti al settore industria e 5 al settore commercio. Questi ultimi peraltro non svolgono assolutamente attività commerciale ma solo amministrativa, a supporto dell'attività produttiva.

Si chiede se è agevolabile:

- 1) l'immobile da acquistare, e, in caso di risposta affermativa, se in toto o in pro-quota al personale a regime iscritto all'Inps settore industria.
- 2) la parte dell'immobile da adibire a magazzino;
- 3) le spese relative a lavorazioni interne effettuate per elaborare il software da dare in licenze d'uso a terzi; in caso affermativo, in toto o in pro-quota ai dipendenti iscritti all'Inps settore industria.

R. Premesso che, in assenza di altre attività, tutti gli addetti dovranno essere iscritti all'Inps – Industria, si ritiene che l'immobile (compreso il magazzino) possa essere agevolato nella misura in cui riconosciuto congruo e pertinente all'attività ammissibile, mentre non può essere in alcun modo riconosciuta la spesa relativa alla produzione del software che costituisce il prodotto dell'impresa.

D. (M. Roma) La società richiedente intende realizzare un'iniziativa consistente nella fornitura di servizi di interconnessione a Internet attraverso la realizzazione di una "rete telematica proprietaria", costituita da 2 nodi (uno a Napoli e uno a Mondragone-Ce -) collegata alla rete Internet internazionale attraverso la sede operativa di Napoli (nodo principale) con apposito contratto da stipularsi con un Network Provider (Telecom, Albacom, Inforstrada, ecc), mentre la sede di Mondragone risulterà collegata alla rete Internet non direttamente ma attraverso la sede operativa di Napoli. Secondo la società "il collegamento tra i due nodi Internet consente la comunicazione diretta 24 ore su 24 tra le due sedi, che per tale motivo sono viste come un'unica unità produttiva con distribuzione di attività e di competenze". La descritta attività principale consentirà anche di avviare altri servizi connessi con il mondo dell'informatica quali: costruzione di reti locali e geografiche, sviluppo di software, consulenza e formazione professionale. Premesso che:

- in domanda è stata indicata come unità produttiva nella quale viene realizzata l'iniziativa la sede di Mondragone;
- il programma prevede l'acquisto di due locali – Napoli e Mondragone – (76% dell'ammontare complessivo dell'investimento) oltre ai macchinari e attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività; su ogni sede verranno impiantate le strutture necessarie per svolgere in autonomia tutte le attività sopra richiamate;
- pare non discutibile la collocabilità dei servizi accessori tra i servizi all'allegato 2, punti 1 e 3, della circolare MICA n. 234363;

Si chiede: 1) se sia agevolabile l'attività di "fornitura di servizi di interconnessione" a Internet che sembra potersi collocare all'interno della lettera a) punto 1 dell'allegato 2 ("Ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati...");

2) se sia possibile considerare le due sedi operative come un'unica unità produttiva (non appare ipotizzabile considerare una delle due sedi come pertinenza dell'altra, dato che – tra l'altro – le spese previste nelle due unità sono sostanzialmente identiche).

R.. L'attività prospettata sembra inquadrabile tra quelle di cui al punto 2, lettera d) dell'allegato n. 2 della circolare n. 234363/97. Per quanto concerne la questione dell'unità produttiva non sembrano sussistere dubbi sul fatto che si tratti di due distinte unità per le quali devono essere presentate separate domande a norma del punto 3.8 della circolare citata.

D. (Carisbo) E' confermato che un nuovo impianto con trasferimento, ai fini degli indicatori regionali, debba essere trattato come un ampliamento (come fa automaticamente il software I.P.I.)?

R. Sì, se si tratta, come è certamente nel caso in esame, di un nuovo impianto convenzionale.

D. (Europrogetti & Finanza) Un'impresa ha presentato un progetto d'investimento relativo all'ampliamento di un'attività già esistente, identificandola con il cod. ISTAT 15.51.2 (produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.) Il ciclo produttivo descritto nel business plan si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle materie prime (formaggi di vario tipo: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Asiago, Gorgonzola, Emmenthal Bavarese, ecc.);
- stagionatura che viene effettuata collaudando i vari tipi di formaggio in apposite celle frigorifere, dotate di impianto di climatizzazione ;
- spazzolatura e lavaggio per ovviare all'effetto muffe;
- prelevamento periodico di campioni per effettuare controlli specifici (verifica del calo di peso, controllo della percentuale di umidità , analisi batteriologica);
- scartonatura e lavaggio;
- taglio e porzionatura: il prodotto viene “tagliato e porzionato” quando si tratta di formaggio fresco, molle e semiduro ovvero “scrostato e sezionato orizzontalmente in dischi” quando si tratta di formaggio duro;
- confezionamento (in atmosfera modificata per i formaggi freschi e sottovuoto per i formaggi duri);
- prezzatura ed inscatolamento.

Il prodotto finito verrà commercializzato con marchio di proprietà dell'impresa richiedente. Si evidenzia, inoltre, che i macchinari, impianti ed attrezzature che la ditta intende acquisire sono per la maggior parte tagliatrici, porzionatrici e confezionatrici. In relazione a quanto sopra, si chiede se l'attività svolta dall'impresa possa essere considerata attività manifatturiera e, in caso di risposta affermativa, in quale codice ISTAT dovrebbe essere correttamente inquadrata, posto che quello indicato dall'impresa, riferito ad attività di “fabbricazione” e “produzione”, non sembra appropriato.

R. Un'attività può essere ammessa alle agevolazioni solo se determina una trasformazione della materia prima anche se solo dal punto di vista microstrutturale o organolettico ma purché, in quest'ultimo caso, attraverso processi diversi da quello naturale. Il caso prospettato non sembra rientrare in tali ipotesi.

D. (M. Roma) Considerato che per le ditte individuali la precedente normativa, ai fini dell'indicatore, assumeva comunque pari a zero l'eventuale capitale proprio preesistente, si chiede se sia applicabile anche per tali ditte la norma transitoria prevista dal punto 10.2 della circolare MICA n. 234363/97.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede conferma sulla necessità di utilizzare il consueto metodo di determinazione dell'aumento di capitale proprio previsto per le ditte individuali (differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati).

R. La norma transitoria (che non fa menzione del capitale proprio preesistente) è applicabile a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni. La determinazione va fatta con le consuete modalità.

D. (B. Napoli) L'azienda richiedente, che opera nel settore della manutenzione e riparazione delle pompe sommerse comprese parti ed accessori (classificazione Istat 29.12), ha inserito nel programma di investimento l'acquisizione di:

- n. 2 pale caricatrici gommate;
- n. 2 terne gommate;
- n. 2 gru Fassi montate su appositi mezzi di trasporto

che risultano INDISPENSABILI per la realizzazione del processo produttivo. Infatti, l'attività in oggetto prevede interventi di manutenzione e riparazione di pompe sommerse realizzati d'urgenza in base alle richieste dei clienti; il processo produttivo si articola come segue:

–raggiungimento di pompe sommerse collocate a circa 150 mt. di profondità realizzando scavi con l'utilizzo di pale gommate e/o terne gommate a seconda della configurazione del sito su cui intervenire;

–espianto delle suddette pompe attraverso gru montate su appositi veicoli;

–trasporto presso l'opificio dei pezzi per la riparazione e manutenzione (inclusa la costruzione di parti ad hoc) oppure, laddove sia necessario per motivi di urgenza, la riparazione in loco;

–ricollocazione della pompa nel sito di origine realizzata con l'ausilio delle gru.

Pertanto, pale gommate, terne gommate e gru (tutti i mezzi non targati) rappresentano fattori produttivi intermedi e necessari per la completa realizzazione dell'attività di cui sopra.

Inoltre, i mezzi mobili adibiti unicamente al trasporto delle 2 gru (il cui documento di proprietà e di via prevede l'indicazione del vincolo di destinazione e d'uso proprio), saranno utilizzati **ESCLUSIVAMENTE** dall'azienda per uso proprio.

Ciò posto è possibile ammettere interamente alle agevolazioni della Legge 488/92 la suddetta tipologia di spesa?

R. L'attività ammissibile è solo quella svolta all'interno dell'unità produttiva.

D. (S. Paolo) Un'impresa presenta un programma di realizzazione dei derivati del latte prodotto direttamente dall'azienda, mediante metodo tradizionale e biologico; il latte è destinato esclusivamente al processo produttivo.

Tra le spese vengono previste opere murarie (1.349/M su un totale di lire 1.755/M) consistenti in ambienti per ricovero animali, sala mungitura, fienile, ecc. motivate dal fatto che la produzione biologica si ottiene esclusivamente mediante l'allevamento con fieno e foraggio coltivato dall'azienda e concimato con gli stessi escrementi del bestiame accantonati in apposite concimaie e ciò è possibile realizzando tali specifiche opere, funzionali non per l'allevamento ma finalizzati alla qualità del prodotto ottenuto. Si chiede un parere sull'ammissibilità dell'attività e delle relative spese.

R. Dal momento che si configura la coesistenza di più attività, di cui una ammissibile (la sola trasformazione del latte, ancorché soggetta a divieti e limitazioni UE) e le altre non ammissibili, si richiamano i contenuti del punto 2.5. della circolare 234363/97.

D. (B. Ambrosiano Veneto) Abbiamo ricevuto una richiesta di contributo da un'impresa che esercita un'attività di allevamento di bufale (cod. ISTAT 1.21) con connessa attività di trasformazione (produzione di mozzarelle di bufala). Essendo una ditta individuale e rispettando quanto previsto dall'art. 2135 C.C. possiede la qualifica di imprenditore agricolo, con la determinazione del reddito in via forfettaria (il reddito è infatti calcolato sulla base delle tariffe d'estimo) e le semplificazioni contabili ad esso riconosciute. Il programma di investimento è relativo ad un nuovo impianto per la produzione di mozzarelle, yogurt e gelati, tutti derivati unicamente da latte di bufale (cod. ISTAT 15.51.2, quindi ammissibile), e viene effettuato per assicurare uno sbocco interno al latte di bufala prodotto "nell'esercizio normale dell'agricoltura". Ad investimento ultimato si ritiene possano verificarsi due possibilità:

1) l'attività oggetto dell'iniziativa diventa autonoma e viene completamente scorporata dall'attività agricola, soggiacendo a tutti gli obblighi contabili e fiscali tipici del reddito d'impresa. In tal modo inoltre risultano individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari ed occupazionali per consentire la valutazione dell'iniziativa stessa;

2) il titolare mantiene, anche per l'attività di trasformazione oggetto dell'iniziativa, la qualifica di imprenditore agricolo continuando ad usufruire dei benefici contabili e fiscali.

Ci viene chiesto se in entrambe le ipotesi l'iniziativa possa essere ritenuta ammissibile.

R. L'attività è ammissibile in entrambe le ipotesi.

D. (M. Centrobanca) E' stata presentata, a valere sul terzo bando, una domanda di agevolazioni per un importo di L. 1.461 milioni. L'attività a fronte della quale vengono chieste le

agevolazioni è quella di “Monitoraggio condotte servizio gestione reti idriche e fognarie” codificata dall’azienda, ai fini dell’ISTAT ’91, 72.30. Tale ultimo codice definisce invece l’attività di elaborazione elettronica dei dati. L’esame delle spese a fronte delle quali vengono chieste le agevolazioni, evidenzia, in base ai preventivi forniti, quanto segue:

L. 73 milioni per progettazione e studi;

L. 156 milioni per opere murarie;

L. 1.232 milioni relativo ad impianti, macchinari e attrezzature:

Tale ultimo capitolo di spesa si compone di:

L. 257 milioni per allestimento automezzo ispezione TV;

L. 252 milioni per allestimento automezzo per analisi rete idrica;

L. 165 milioni per allestimento autospurgo;

L. 204 milioni veicoli industriali da adibire ad autospurgo scarrabile;

L. 76 milioni automezzi (n.2) per ispezioni TV e per analisi rete idrica (furgoni vetrinati);

L. 235 milioni sistema informativo territoriale.

L’azienda argomenta che tali automezzi sono funzionali alla raccolta dati, poiché gli allestimenti prevedono attrezzature elettroniche funzionali a tale attività mentre i camion allestiti ad autospurghi servirebbero per liberare le condotte prima di poterne effettuare l’analisi. Peraltro dalla planimetria fornitaci l’immobile in programma di mq. 156 coperti e mq. 146 di area cortiva risulta per il 54% adibito al ricovero di automezzi. L’attività svolta presso l’unità produttiva è quella di analisi della rete, mappatura delle stesse e sviluppo cartografico; tali attività vengono svolte mediante il “Sistema informativo territoriale” (software) di cui sopra. Si chiede se tale attività soprattutto con riferimento ai beni in programma sia agevolabile.

R. *I mezzi mobili di cui sopra non risultano agevolabili ai sensi del regolamento n. 527 L. 488, in quanto non sono strettamente necessari al ciclo tecnologico di produzione che verrebbe svolto all’esterno dell’unità produttiva. L’attività che peraltro svolgono tali automezzi è assimilabile a quella codificata nell’ISTAT ’91 come 90.00.2 “Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini” e, quindi, non ammissibile.*